

Lotta alla scoperta assicurativa

...arriva il listone del MIT! Funzionerà? Staremo a vedere...

di Gianluca Fazzolari* - Raffaele Chianca*

Riferimenti normativi	Bibliografia
D.M. 9 agosto 2013, n. 110; Legge 17 dicembre 2012, n. 221; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; Legge 7 agosto 2012, n. 135; D.L. 6 luglio 2012, n. 95; Legge 24 marzo 2012, n. 27; D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.	R. Chianca - G. Fazzolari "Le frodi assicurative", Sapignoli editore articoli ed approfondimenti tratti da: "il Centauro" Organo ufficiale ASAPS www.vehicle-documents.it www.vigilaresullastrada.it www.asaps.it

Sembra proprio che finalmente (?) sia stata formulata la dichiarazione di guerra ai trasgressori dell'obbligo della R.C. Auto... detta così sembra una bazzecola... uno scherzo mentre si conversa amabilmente tra amici... e invece, no!, è tutto vero... ed i tremilionottocentomila – tanti se ne stimano – veicoli fantasma che circolano impuniti in Italia privi di assicurazione per la R.C. Auto entreranno nel "listone" del Ministero delle infrastrutture e trasporti, vediamo come...

Solo qualche tempo fa ("il Centauro" n. 171) vi abbiamo parlato di "D E M A T E R I A L I Z Z A Z I O N E" del contrassegno assicurativo, ossia di quel sistema: ideato, studiato, ed in corso di messa a punto affinché, attraverso la smaterializzazione fisica del contrassegno si ponga fine (?) alla circolazione dei veicoli scoperti dalla garanzia per la R.C. Auto! ...un po' come dire: "se il problema sono le rapine in banca... chiudiamo tutte le banche!", semplice no?!

Comunque sia, in attesa delle scadenze dettate dal D.M. 9 agosto 2013, n. 110 in materia di dematerializzazione, e dell'effettiva entrata in vigore dell'articolo 31 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede l'abolizione del contrassegno assicurativo, vediamo che c'è di nuovo (?) sul fronte della dichiarata guerra alla scoperta assicurativa... e si badi bene, non alla frode - ci teniamo a sottolinearlo - ma alla scoperta assicurativa!

Molto se ne è parlato e forse, il condizionale quando si parla dei temi R.C.Auto correlati è sempre d'obbligo, ci troviamo innanzi ad una, seppur timida, svolta per andare ad incidere concretamente sul fenomeno della scoperta da R.C. Auto.

La procedura di accertamento – "il listone"

Secondo il contenuto dell'art. 31, comma 2, della legge 24 marzo 2012, n. 27, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, avrà l'onere di formare periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione dei periodi di sospensiva dell'assicurazione regolarmente contrattualizzati.



Con comunicazione ai rispettivi proprietari dell'inserimento dei veicoli nel citato elenco, questi saranno informati circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.



Gli iscritti nell'elenco nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dovranno regolarizzare la propria posizione. Allo spirare del termine perentorio di 15 giorni, l'elenco di coloro che non avranno regolarizzato la posizione agli effetti della R.C. Auto, sarà messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.

FASE
3



IL PROPRIETARIO HA
REGOLARIZZATO LA
PROPRIA POSIZIONE

TERMINE PROCEDURA

IL PROPRIETARIO **NON** HA
REGOLARIZZATO LA
PROPRIA POSIZIONE

**L'ELENCO È MESSO A DISPOSIZIONE
DELLE PREFETTURE E DELLE FORZE
DI POLIZIA**

Modus operandi prefetture/forze di polizia

Predisposto l'elenco - il listone - previsto dall'art. 31, comma 2, della L. 27/2012, relativo a coloro i quali non abbiano proceduto a regolarizzare la posizione rispetto alla garanzia per la R.C. Auto, non sappiamo ancora su quale base e con quale criterio, le prefetture – U.T.G. – lo trasmetteranno alle “forze di polizia”.

L'auspicio è quello che il contenuto del “listone” venga ripartito per comune di residenza, o per zona di residenza in caso di grandi realtà urbane, dell'intestatario del veicolo in scopertura assicurativa e ciò anche sulla base della presenza fisica in loco di un ufficio o comando delle “forze di polizia”. A tal proposito sarà doveroso chiarire se con la definizione “forze di polizia” il legislatore abbia voluto indicare in via esclusiva le cinque forze di polizia dello Stato ossia: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, escludendo di fatto il coinvolgimento delle polizie municipali e locali capillarmente presenti e distribuite su tutto il Territorio Nazionale. Staremo a vedere.

Per ora riteniamo che quello che segue possa essere una sorta di utile modus operandi atto ad uniformare le procedure per le verifiche della scopertura presso l'intestatario del veicolo segnalato:



... e per il cittadino? – Verifica della copertura assicurativa per la R.C. Auto



Nella sezione dedicata de “il portale dell'automobilista” - www.ilportaledellautomobilista.it - è possibile consultare i numeri di targa degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori immatricolati in Italia che non risultano in regola con gli obblighi assicurativi derivanti dalla R.C.Auto.

Tutte le informazioni, a quanto riporta il portale dell'automobilista, sono aggiornate dalle compagnie assicuratrici con cadenza giornaliera. L'utente, effettuata la registrazione al portale, avrà la possibilità di effettuare la ricerca di un veicolo scrivendo il numero di targa nell'apposito campo di inserimento. Qualora emergesse che il veicolo non risulti assicurato, sebbene sia in essere un regolare contratto di garanzia per la R.C.Auto, si raccomanda vivamente di contattare subito l'impresa con la quale è avvenuta la stipula della garanzia. Tuttavia, si legge sempre nel portale, se l'utente intende utilizzare il veicolo e non è in regola con gli obblighi assicurativi, è invitato a provvedere tempestivamente, pena le sanzioni dettate dall'articolo 193 del codice della strada, che vieta la circolazione su strada senza copertura assicurativa per la R.C. Auto, che prevedono la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 841 a € 3.366, oltre al sequestro del veicolo.

...per il momento prendiamola così...

ora, fino a quando la raccontiamo così, sembra tutto normale, o si può dire che c'è anche molto di buono. Insomma, sembra di poter dire che si tenta di risolvere il problema attraverso un metodo peraltro già utilizzato quando, preso atto che la metà degli italiani non pagava la tassa automobilistica la si fece passare a tassa di proprietà!

Tuttavia sembra che si faccia finta di non sapere. Speriamo – infatti - che nessuno si sia dimenticato che la copertura assicurativa è OBBLIGATORIA sì, ma solo per i veicoli circolanti!, e allora?!... che senso ha formare una lista e verificare veicoli privi della copertura assicurativa se ... come è facile prevedere TUTTI, ma proprio tutti, all'appello delle forze di polizia risponderanno che il veicolo non risulta assicurato in quanto fermo, ossia non circolante! Tutta questa procedura con annessa tecnologia e spreco di personale otterrà veramente un qualche risultato? Sì..., no..., forse..., boh... il “listone” potrà fungere da deterrente? Vedremo! Quello che è certo, è che alle condizioni normative vigenti, riteniamo di poter dire che non è questa la risoluzione del problema.

A questo punto, ci viene provocatoriamente in mente di suggerire... perché non adottare, allora, un “listone bis” per verificare sul campo l'avvenuta revisione dei veicoli stradali? ...dando mandato per i controlli non genericamente alle “forze di polizia” ma a tutti soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, del C.d.S.

In buona sostanza, per il momento, anche se tutta questa tecnologia di cui abbiamo parlato, e quella che dovrà ancora o è in procinto di arrivare, sembra esser destinata a far la parte del leone, da operatori di polizia stradale ci sembra doveroso insistere caparbiamente nel continuare a controllare - passateci il termine - “in diretta su strada”, così come abbiamo imparato, e non in differita come invece - seguendo la strada della remotizzazione ci indurranno a fare -, i veicoli stradali, i documenti di circolazione e, almeno fino al 18 aprile 2015, i contrassegni assicurativi... la copertura assicurativa è sempre lì che aspetta di esser scoperta!

*Consiglieri Nazionali ASAPS

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipendono.